

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni
e Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1964

(3^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|--|---|
| PRESIDENTE | Pag. 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91 |
| BELLISARIO | 80 |
| BOSCO | 83, 85, 87, 90 |
| CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | 80, 82, 83, 88, 91 |
| CORBELLINI | 87, 88 |
| CROLLANZA | 88 |
| DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici | 86 |
| DE UNTERRICHTER | 80 |
| DONATI | 81, 85, 87 |
| FORTUNATI | 79, 80, 82, 83, 87 |
| GENCO | 78, 79, 81, 82 |
| GIANCANE | 80 |
| GRANATA | 87, 88, 89, 91 |
| LIMONI | 79 |

| | |
|--------------------|------------------------|
| LOMBARDI, relatore | Pag. 84, 85, 86, 88 |
| MONALDI | 81 |
| MORABITO | 79, 81 |
| ROMANO | 88 |
| SPIGAROLI | 85 |
| TRIMARCHI | 79, 82, 86, 87, 88, 91 |
| VIDALI | 78 |

La seduta è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti:

della 6^a Commissione permanente, i senatori Baldini, Barbaro, Bellisario, Bosco, Donati, Farneti Ariella, Granata, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari;

della 7^a Commissione permanente, i senatori Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Lombardi, Restagno, Spasari, Spataro, Vergani e Vidali.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e per i lavori pubblici de' Cocci.

L O M B A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-Urgenza)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica ».

Come certamente gli onorevoli senatori ricordano, nella seduta di ieri si è già ampiamente discusso l'articolo 10 di questo provvedimento.

Qualche obiezione è stata sollevata sull'articolo dal senatore Granata; pertanto, prima di mettere ai voti l'articolo 10, invito gli onorevoli Commissari che lo desiderino a fare ulteriori osservazioni o a proporre eventuali emendamenti.

V I D A L I. A nome del Gruppo comunista, cui appartengo, dichiaro che ci asterremo dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel testo governativo, accolto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 11.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Le somme stanziare con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in de-

roga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia prefabbricata di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel numero 9 dell'articolo 8.

G E N C O. A proposito di questo articolo, desidererei domandare se non sarebbe possibile utilizzare, a favore dell'edilizia tradizionale, le somme eventualmente non utilizzate per quella prefabbricata.

P R E S I D E N T E. I finanziamenti per questi due tipi di edilizia avvengono secondo sistemi del tutto differenti tra loro e, pertanto, accedendo alla richiesta del senatore Genco si rischierebbe di complicare le cose.

G E N C O. Se è così non insisto nella mia proposta.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

La Sottocommissione propone un testo parzialmente emendato dell'articolo 12.

Art. 12.

(Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico)

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico avvalendosi anche della collaborazione di Enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Al primo comma di questo articolo la Sottocommissione ha aggiunto al testo governativo, dopo la parola « avvalendosi », l'altra « anche ».

Inoltre, alla fine del secondo comma, la Sottocommissione ha aggiunto la frase: « per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 » in quanto il relatore, senatore Lombardi, ha verificato che proprio in questo esercizio sono stanziati i 200 milioni di cui trattasi.

T R I M A R C H I . Mi pare che stabilendo, al primo comma di questo articolo, che il Ministero della pubblica istruzione dovrà promuovere il censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico avvalendosi « anche » della collaborazione di Enti specializzati, si escluda la possibilità che il Ministero possa provvedere a questo compito da solo; pertanto, ritengo che sarebbe preferibile, invece di « avvalendosi anche », dire « eventualmente avvalendosi ».

F O R T U N A T I . Onorevoli senatori, è mai possibile che in un Paese dove esiste l'Istituto centrale di statistica, che ha il compito di elaborare i dati statistici pubblici, si debba ricorrere per il censimento del nostro patrimonio edilizio scolastico all'opera di altri Enti specializzati?

In questo modo non si fa altro che sperperare il pubblico denaro!

A mio avviso, come ho già avuto occasione di far rilevare, nello svolgimento di questi compiti lo Stato deve avvalersi del contributo dei suoi organi anche, e soprattutto, al fine di avere una visione complessiva di tutto il problema.

G E N C O . A mio avviso, senatore Fortunati, nell'esaminare questo articolo si deve tener conto che vi è una contraddizione tra il titolo ed il contenuto dell'articolo stesso.

Infatti, mentre nel titolo si parla di « Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico », nel testo si dice che « Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico, eccetera » la quale rilevazione, secondo me, dovrà comprendere anche fotografie, planimetrie, esame delle condizioni di tale patrimonio e non

solo un censimento per sapere di quante aule scolastiche oggi il Ministero dispone.

Pertanto, quando si parla di « rilevazione » ritengo che si debba intendere un concetto più ampio e comprensivo rispetto a quello di « censimento » così come lo intende il senatore Fortunati, tanto più che il censimento delle nostre aule scolastiche è stato eseguito pochissimo tempo addietro. Sarei dunque dell'avviso che, nel primo comma dell'articolo in esame, si dovrebbero fissare i criteri di questa rilevazione nel senso da me indicato.

L I M O N I . Ritengo che il concetto fondamentale cui è informato il primo comma dell'articolo in esame riguardi una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico la quale non interessa soltanto un problema di statistica ma un complesso di altri problemi alla cui risoluzione potranno dare un utile contributo non solo l'Istituto centrale di statistica ma anche altri Enti specializzati.

A mio avviso, ripeto, questa è l'interpretazione da dare a questo articolo nel quadro di un'ampia visione di questo censimento nazionale e, per tale ragione, sarei favorevole all'emendamento proposto dalla Sottocommissione di modo che il Ministero della pubblica istruzione possa avvalersi, nello svolgimento di questo compito, « anche » della collaborazione di Enti specializzati.

M O R A B I T O . Vorrei sottoporre all'esame degli onorevoli Commissari il seguente articolo sostitutivo di quello in discussione:

« Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà e concluderà entro il termine massimo di un anno dall'approvazione della presente legge una rilevazione nazionale del patrimonio edilizio scolastico avvalendosi della collaborazione delle provincie e Istituti universitari che opereranno secondo una metodologia uniforme.

A tale fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni ».

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a3^a SEDUTA (11 novembre 1964)

Ritengo che tale articolo, qualora venisse approvato, concilierebbe le varie tesi emerse nel corso della discussione.

F O R T U N A T I . Malgrado i chiarimenti forniti dagli oratori intervenuti nel dibattito insisto nel dire che, qualora approvassimo il principio che il censimento di cui trattasi dovrà essere effettuato dal Ministero della pubblica istruzione in collaborazione con Enti specializzati, escluderemmo *a priori* da questa indagine l'Istituto centrale di statistica, il che è paradossale in quanto è stabilito per legge che i Ministeri si debbano servire di tale Istituto per questo genere di rilevazioni!

D E U N T E R R I C H T E R . Sono di avviso che la raccolta e l'interpretazione dei dati statistici relativi ad una qualsiasi materia abbiano un senso se fatte con unico criterio e quindi, possibilmente, da un ente unico.

Di conseguenza, poichè il nostro Paese dispone di un Istituto che ha il compito di raccogliere i dati statistici, ritengo che dovremmo ricorrere ad esso anche per questa indagine senza far ricorso ad enti specializzati i quali, oltre ad avere bisogno di stanziamenti particolari per svolgere queste rilevazioni, ben difficilmente seguirebbero un criterio unitario nella raccolta dei dati e nella interpretazione degli stessi.

B E L L I S A R I O . Per prendere una decisione relativamente a questo articolo ritengo sia utile chiedere qualche delucidazione in modo che i Commissari che come me sono poco esperti di questa materia possano vedere le cose più chiaramente; in modo particolare, chiedo queste spiegazioni al senatore Fortunati.

Sappiamo per esperienza che molte volte, il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto da sè a fare le rilevazioni statistiche, ma quando qualcuno di noi è andato in cerca di determinati dati ha anche trovato delle discordanze tra quelli forniti dal Ministero e quelli, invece, forniti dall'ISTAT.

Devo ricordare, per altro, che qualche volta il Ministero della pubblica istruzione

ha anche usufruito dell'opera di altri istituti: tre o quattro anni fa, per esempio, per compilare un piano di previsione del fabbisogno della scuola sino al 1975, si è servito della SVIMEZ e credo che in qualche circostanza si sia rivolto anche all'ISCO per particolari questioni.

Ora — è una domanda che pongo al senatore Fortunati e agli altri colleghi che sono esperti in questa materia —, se si stabilisce che l'ISTAT dovrà svolgere la rilevazione, in realtà il Ministero potrà poi giovare di tutti gli altri elementi che sono a sua disposizione per una indagine di questo tipo? Se la proposta del senatore Fortunati dovesse essere limitativa in ordine a queste possibilità di rilevazione, certamente esprimerei il mio parere contrario; se invece, da quanto mi verrà detto, dovesse risultare che con l'ISTAT noi riusciremo a soddisfare pienamente l'esigenza di una rilevazione esatta del patrimonio dell'edilizia scolastica italiana, allora io credo che si potrebbe anche accettare la proposta del senatore Fortunati.

G I A N C A N E . Penso che tutto sommato si potrebbe ripristinare la dizione inizialmente elaborata dalla Sottocommissione, che diceva: « Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico italiano avvalendosi della collaborazione dell'ISTAT ».

P R E S I D E N T E . È stato adesso presentato un emendamento, proprio in questo senso, dai senatori Romano, Fortunati e Gaiani.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare una precisazione che potrà forse servire per superare questa questione.

La Sottocommissione ha modificato la dizione dell'articolo 12 inizialmente proposta dal relatore, che prevedeva appunto la collaborazione dell'ISTAT, in considerazione del fatto, per l'esperienza che abbiamo ormai da molti anni, che questo Istituto non può fare una rilevazione qualitativa, ma solo quantitativa. Ne abbiamo avuto, del resto, una di-

mostrazione anche in sede di Commissione d'indagine sulla scuola, quando abbiamo dovuto controllare i dati fornitici dall'ISTAT con quelli di altra fonte, come la SVIMEZ, o il nostro Ministero stesso, in virtù dei quali ci è stato possibile effettuare una rilevazione più qualitativa che quantitativa.

Ora, non è escluso che il Ministero si avvalga della collaborazione dell'ISTAT, anzi se ne avvarrà senz'altro; non mi sembrerebbe, però, opportuna una limitazione delle possibilità di cui il Ministero della pubblica istruzione può avvalersi per una rilevazione ampia e qualificata. Se si vuole ridurre il compito di questi Istituti, Enti o persone, che collaboreranno con il Ministero, si può parlare di « consulenza », invece che di « collaborazione », e penso che ciò possa soddisfare il senatore Fortunati e gli altri colleghi che si oppongono a questa maggiore ampiezza che si vorrebbe dare all'articolo 12.

G E N C O . Il termine « collaborazione » è più ampio e penso che vada bene.

M O N A L D I . L'onorevole Caleffi mi ha preceduto perchè ha toccato dei punti che era mia intenzione rilevare su questo specifico argomento.

Esiste una statistica quantitativa ed una statistica qualitativa. Il senatore Fortunati, certamente, è maestro in questa materia e lo sa benissimo. L'ISTAT è idoneo per la statistica quantitativa e non per quella qualitativa; il perchè non lo so, ma ho avuto molteplici occasioni per constatarlo.

Abbiamo fatto una esperienza, in tempi lontani, quando si è trattato di fare una statistica sulla morbosità tubercolare: si è andati fuori strada perchè sono stati raccolti degli elementi assolutamente disparati e diversi per loro natura. Chi vi parla ha avuto occasione di constatare un fatto analogo quando si è trattato di fare una rilevazione sul patrimonio ospedaliero italiano, perchè, altro è dire quanti letti, per esempio, e quanti ospedali esistono in Italia, altro, invece, è dire quali letti e quali ospedali sono di prima categoria e così via. L'ISTAT non era idonea a fare una rilevazione di questo genere, cosa che invece è stata pos-

sibile attraverso i medici provinciali e in maniera rapidissima.

Altrettanto avviene nell'ambito della scuola. Il senatore Fortunati conosce benissimo il polimorfismo che esiste, persino per le scuole dello stesso grado e della stessa natura; ci troviamo, naturalmente, di fronte ad un patrimonio talmente vasto che solo Enti specializzati e, forse anche meglio, il Ministero, attraverso i propri organi, possono dare indirizzi adeguati.

Ecco il motivo per cui ritengo che la dizione della Sottocommissione sia la più logica; essa non esclude, del resto, l'Istituto centrale di statistica, anzi lo include senza altro.

Per quanto concerne la proposta fatta dall'onorevole Caleffi, nel senso cioè, di sostituire la parola « collaborazione » con l'altra « consulenza », devo dire che si tratta di due cose completamente diverse, perchè, mentre la collaborazione può prevedere l'opera e la consulenza, ove si parlasse di consulenza l'opera sarebbe esclusa.

D O N A T I . Confermo le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda l'esperienza già fatta, in proposito, nella Commissione d'indagine. Appartenevo proprio al gruppo che aveva come oggetto di studio il settore dell'edilizia scolastica, e ho potuto constatare che non esistono enti particolarmente idonei al lavoro di rilevazione statistica sulla scuola sotto l'aspetto qualitativo, per cui penso che debba essere il Ministero ad organizzarla, con criteri univoci, servendosi di volta in volta di quegli Enti che, a suo giudizio, possono dare una collaborazione utile.

Per quanto concerne la proposta di sostituire la parola « collaborazione » con l'altra « consulenza », concordo con quanto ha detto il senatore Monaldi, perchè il Ministero ha bisogno più di collaborazione che di consulenza, specialmente per quanto riguarda gli enti periferici, decentrati, la cui opera è indispensabile per una rilevazione che investe tutte le Province e tutti i Comuni di Italia.

Vorrei aggiungere, per concludere, che sarebbe opportuno un emendamento aggiunti-

vo — e faccio formale proposta in questo senso — del seguente tenore: « Tale somma può essere usata anche negli esercizi successivi ».

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non resterà nulla, perchè 200 milioni sono già insufficienti.

T R I M A R C H I . Mi pare che le varie esigenze manifestate potrebbero essere soddisfatte con un testo che fosse così formulato:

« Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico a mezzo dei propri organi ed uffici e con la collaborazione e la consulenza dell'ISTAT ed eventualmente di altri enti specializzati ».

F O R T U N A T I . Dovrei discutere a lungo con Monaldi a proposito di questo argomento, ma lo farò in altra sede. Qui si stanno dicendo delle cose molto strane, perchè questa distinzione, che voi fate, tra statistica qualitativa e statistica quantitativa è veramente paradossale. La verità è che non abbiamo il coraggio di affrontare i problemi così come si presentano nella realtà.

Noi abbiamo un Consiglio superiore di statistica nominato dal Presidente della Repubblica; nè è da scordare che tutti i titolari di statistica oggi in Italia si sono serviti, e si servono, dell'Istituto centrale di statistica: tutti i lavori sulla tubercolosi, di cui ci ha parlato il collega Monaldi, sono stati condotti dall'ISTAT.

Il problema dunque esiste perchè vi sono delle lacune che bisogna eliminare; la situazione va sempre più aggravandosi, per cui ogni volta che c'è da fare una indagine di tipo particolare, questa viene affidata a tutti fuorchè all'organismo specializzato. Tra le altre questioni di fondo, onorevoli colleghi, vi è questa: che i rilevatori non saranno offerti da nessun ente specializzato, perchè i rilevatori dovranno essere o funzionari del Ministero, o incaricati dei Comuni e delle Provincie, altrimenti la somma di duecento milioni dovrebbe essere superata di molto.

In questa situazione, nell'impostazione delle rilevazioni, si sentirà il bisogno dell'intervento di qualcuno specializzato, ma in sede di esecuzione e di elaborazione non si può prescindere dagli organi pubblici. Altro non si può fare con la somma proposta, questa è la verità, altrimenti occorrerebbero miliardi.

In definitiva il Ministero deve avere le idee chiare in proposito per saperci dire a che cosa servono i duecento milioni: a fare la rilevazione in concreto o ad impostarla? Perchè se servono ad impostarla, allora sono d'accordo, ma a farla compiutamente non sono certamente sufficienti.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora diciamo « di Enti pubblici e privati » invece che « di Enti specializzati ».

F O R T U N A T I . Se diciamo soltanto: « Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico.

A tal fine è stanziata... eccetera », io non ho nulla da eccepire.

G E N C O . Quattro o cinque anni fa, parlando sui problemi dell'agricoltura, avevo chiesto al Ministro dell'agricoltura che si facesse parte diligente per la rilevazione del catasto agrario; l'ultima rilevazione in quel senso, infatti, era stata fatta dall'ISTAT e risaliva a molti anni addietro, al 1929 per l'esattezza. In sede di replica il Ministro mi rispose che per quella rilevazione occorrevano da tre a quattro miliardi e che l'ISTAT avrebbe potuto fare quel lavoro soltanto se fosse stata stanziata una somma del genere.

Una rilevazione del genere quindi, eseguita dall'ISTAT non si può fare, senatore Fortunati, con soli duecento milioni. Questa è la verità: occorre aggiungere a questa cifra almeno un altro zero per poter ottenere qualche cosa, ma questo non è possibile, e siccome l'ultimo periodo del primo comma « avvalendosi anche della collaborazione di enti specializzati » non esclude l'Istituto di statistica (perchè è chiaro che quando si parla di enti specializzati si comprende an-

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a3^a SEDUTA (11 novembre 1964)

che l'ISTAT) ritengo di dover votare contro la sua proposta.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole de' Cocci ed io saremmo disposti ad accettare la formula proposta dal senatore Fortunati, senza specificare, cioè che il Ministero potrà valersi di enti specializzati.

B O S C O . Ma con questa formulazione non si raggiunge lo scopo, in quanto bisogna aggiungere anche una indicazione sulla strumentalizzazione. Non si può dire soltanto che il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione, senza indicare lo strumento adatto a tale fine. Mancando la indicazione precisa dello strumento, il Ministero potrà avvalersi soltanto dei propri organi e allora, per ovvie impossibilità, la rilevazione non verrà mai fatta.

Per esperienza diretta, al Ministero del lavoro, posso dire che quando ho voluto fare una indagine statistica sugli emigranti, mi è stato risposto che non si poteva fare per mancanza di mezzi.

F O R T U N A T I . Se fossi stato Ministro io, l'avrei fatta.

B O S C O . Ne sono certo, ma voi usate altri mezzi.

F O R T U N A T I . Niente affatto: servendomi dei mezzi messi a disposizione dalla legge.

B O S C O . Secondo me, un articolo che dica soltanto questo, è un articolo che resterà inoperante. Bisogna indicare lo strumento; semmai si dica: « avvalendosi anche della collaborazione dell'ISTAT ». Proprio per venire incontro alla richiesta del senatore Fortunati, si faccia in modo che il Ministero si rivolga per prima cosa all'ISTAT.

P R E S I D E N T E . In sostanza è la proposta del senatore Trimarchi, che si potrebbe formulare così: « Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patri-

monio edilizio scolastico per la quale potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni ».

B O S C O . Di quale bilancio?

P R E S I D E N T E . È aggiunto nel testo proposto dalla Sottocommissione: « per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 ».

Metto ai voti l'articolo 12 che risulta così formulato:

Art. 12.

(Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico)

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico, per la quale potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

(È approvato).

Dopo l'articolo testè approvato la Sottocommissione propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 12-bis.

(Utilizzazione del fondo, di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 17)

La somma residua del fondo prevista dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e destinata al funzionamento del Centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arreda-

mento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento — con riguardo alle esigenze tecniche e pedagogiche e alla tipizzazione — e sulla metodologia delle rilevazioni.

La Sottocommissione ha ritenuto opportuna la formulazione di tale articolo per rendere utilizzabile il residuo abbastanza notevole di lire 100 milioni — di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 — per opere che non erano state chiaramente specificate e per la realizzazione delle quali la Corte dei conti aveva fatto qualche obiezione.

Pertanto, se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12-*bis*.

(È approvato).

Dopo l'articolo testè approvato faccio presente che la Sottocommissione propone di inserire un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 12-*ter*.

(Edilizia scolastica non sovvenzionata)

Per la scelta e l'approvazione delle aree, destinate alla costruzione di scuole statali, per le quali non sia stato chiesto o non spetti alcun contributo, i Comuni e le Province sono tenuti all'osservanza delle norme (in quanto applicabili) dell'articolo 3 della presente legge.

Per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, di cui al comma precedente, il Provveditore agli studi interessato decide su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, previste dalla legge in materia di edilizia scolastica sovvenzionata.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli ar-

ticoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Provveditore agli studi competente.

La Sottocommissione ha ritenuto necessario formulare questo articolo per dettare norme sulla scelta e sull'approvazione delle aree da destinare alla costruzione di scuole statali per le quali non sia stato chiesto o non spetti alcun contributo, nonchè sull'approvazione dei relativi progetti.

L O M B A R D I , *relatore*. Poichè mi è stato fatto osservare che le parole « in quanto applicabili » di cui al primo comma di questo articolo, sono poco chiare e lasciano dubbi di interpretazione io proporrei di aggiungere in luogo delle parole suddette, alla fine del primo comma, la frase: « fatta eccezione per l'osservanza dei termini di cui alla lettera a) dello stesso articolo ».

Per chiarire, aggiungerò che questi termini sono quelli dei 90 giorni che i Comuni e le Province interessati debbono osservare per la presentazione delle domande relative alle aree prescelte.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lombardi all'articolo 12-*ter* tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, la frase « fatta eccezione per l'osservanza dei termini di cui alla lettera a) dello stesso articolo » e a sopprimere invece le parole « in quanto applicabili ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12-*ter* quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 13.

(Disposizioni finali)

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo in esame il senatore Zannier — questa mattina assente — ha proposto di inserire un nuovo comma sul contenuto del quale, in occasione delle precedenti discussioni di questo provvedimento, si è svolto un ampio dibattito.

Detto comma è così formulato:

« Per le opere di edilizia scolastica finanziate ed approvate con regolare decreto le cui gare d'appalto, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano andate deserte, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 ».

Con questo emendamento il senatore Zannier intende rendere possibile la ripetizione delle gare in aumento con l'automatica approvazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, del necessario aumento di contributo.

Desidero inoltre ricondare agli onorevoli Commissari che, alla fine dell'articolo in discussione, la Sottocommissione ha proposto un emendamento aggiuntivo delle parole « ed integrazioni ».

D O N A T I . A proposito dell'emendamento presentato dal senatore Zannier desidererei fare la seguente osservazione.

Sono in corso di approvazione numerosi progetti per la costruzione di nuovi edifici scolastici ai quali tuttavia, non essendo state evidentemente esperite le gare d'appalto prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non sarebbero applicabili i benefici di cui al comma aggiuntivo proposto

dal senatore Zannier e, pertanto, per tali progetti sarebbe preclusa la possibilità di una seconda gara in aumento.

Sarei dunque dell'avviso di tener conto di questo problema modificando il testo dell'emendamento in esame nel senso di non escludere dai benefici che esso prevede quei progetti per i quali non si è ancora esperita la prima gara di appalto che, pertanto, non si sa se andrà deserta o meno.

B O S C O . Per eliminare questo inconveniente basterebbe sopprimere, nell'emendamento proposto dal senatore Zannier, le parole « sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

S P I G A R O L I . Ritengo che l'osservazione fatta dal senatore Donati sia quanto mai pertinente e sono dell'avviso che sia senz'altro giusto estendere il beneficio a tutte le opere che verranno approvate da parte degli organi competenti.

P R E S I D E N T E . Qualora, come ha giustamente fatto rilevare il senatore Bosco, eliminassimo dall'emendamento in discussione l'inciso « sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge » metteremmo in vigore, senza limitazione di tempo, il disposto dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, che finora non ha avuto applicazione per mancanza di adeguati mezzi finanziari.

L O M B A R D I , relatore. L'articolo 10 della citata legge prevede nel secondo comma che, nel caso in cui la gara vada deserta, può essere autorizzata dal Provveditore alle opere pubbliche una seconda prova nella quale siano ammesse offerte in aumento.

Questa norma è stata disattesa, forse per mancanza di fondi, ma anche per una questione di carattere giuridico, perchè si riferisce solo alla legge n. 589, mentre noi qui prendiamo le mosse dalla legge n. 645 del 1954.

P R E S I D E N T E . Ma nella legge numero 184 del 1953 era prevista l'edilizia scolastica!

L O M B A R D I , *relatore*. Ma solo ai sensi della legge n. 589! Per questa ragione è opportuno dire: « Per le opere di edilizia scolastica, approvate ai sensi della legge numero 589, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1953 ».

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta del relatore corrisponde, in fondo, alla mia proposta di ieri mattina.

Facendo una pubblica autocritica debbo dire che in sede di Comitato ristretto mi ero opposto all'introduzione di una norma del genere, perchè mi sembrava che l'articolo 10 della citata legge si dovesse in ogni caso considerare applicabile all'edilizia scolastica. Esaminando a fondo la cosa, però, ho avuto conferma che esistono dei dubbi, per cui ritengo che l'inserimento di una norma, come quella suggerita dal Presidente e dal relatore, possa servire perfettamente allo scopo. La dizione potrebbe essere la seguente:

« Le norme di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, numero 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica ».

L O M B A R D I , *relatore*. Non sono contrario.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 13 verrebbe allora inserito, fra il primo e il secondo, un comma del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta con l'aggiunta delle parole « ed integrazioni » proposta dalla Sottocommissione e con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

T R I M A R C H I . Prima di passare alla parte di carattere finanziario, avrei da fare una considerazione che, per quanto tardiva, mi permetto di sottoporre ugualmente all'attenzione della Commissione per l'uso che questa ne vorrà fare.

All'inizio della discussione generale mi ero permesso di esprimere al Governo e alla Commissione una mia preoccupazione in relazione all'articolo 8.

Tale articolo prevede una Commissione la quale, nel testo definitivo, risulta composta da cinque alti funzionari dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, e da sei esperti.

Ora, a parte il fatto che gli esperti siano in numero prevalente rispetto ai funzionari, il che non sembra opportuno dovendo questa Commissione esprimere un giudizio sulle gare di appalto-concorso per lavori pari a 500 milioni di lire, si tratterà certamente di esperti che saranno scelti nella maniera più oculata possibile dai Ministeri competenti e che, come tali, non potranno essere del tutto estranei al mondo dell'edilizia, perchè, altrimenti, ci sarebbe da dubitare sulla specializzazione di coteste persone.

A questa Commissione, poi, sono stati affidati, come risulta dall'articolo 8, due compiti: quello di pronunciarsi sulla qualificazione delle ditte e quello di pronunciarsi sui progetti, al fine della aggiudicazione dei lavori per appalto-concorso. Ora, mi pare che non sia regolare questo principio, cioè, che una Commissione, comunque composta, possa avere questa duplice funzione. Normalmente in tutte le gare di appalto-concorso, si segue questo criterio: sono ammesse alle gare le ditte che abbiano determinati requisiti, e l'accertamento di questi requisiti, in un campo così specifico, deve essere precedente, cioè deve prescindere dal lavoro in concreto che è preso in considerazione ai fini delle gare di appalto-concorso. Quindi mi permetterei di formulare la proposta — e credo che possa essere accolta — di aggiungere alla fine una disposizione nella quale, anche per quanto riguarda le ditte specializzate in prefabbricati, sia prevista la formazione di un albo di imprese abilitate a lavorare con gli enti

pubblici, cioè delle imprese appaltatrici di opere pubbliche.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito, come Presidente devo far notare che abbiamo votato l'articolo e le sue proposte, senatore Trimarchi, vanno contro quanto le Commissioni hanno già deliberato.

FORTUNATI. In linea di massima sono d'accordo col Presidente per quanto riguarda la questione procedurale, nella sostanza penso che si potrebbe accettare senz'altro l'idea di questo albo in base al quale dovrebbero essere aggiudicati i lavori.

BOSCO. Ma esiste l'albo?

TRIMARCHI. No, l'albo deve essere istituito secondo le forme previste dalla legge.

PRESIDENTE. È indubbio che lo sviluppo dell'edilizia, specie quella prefabbricata, porrà dei problemi che sarà molto difficile risolvere, ma parlare di questo — adesso — è prematuro. Se lei crede, senatore Trimarchi, presenti un ordine del giorno che metta nella giusta luce queste sue considerazioni.

DONATI. La prima osservazione del collega Trimarchi è indubbiamente fondata, ma è improponibile; però se fossimo unanimi in tale senso — e non vedo perchè non dovremmo esserlo — credo che saremmo ancora in tempo per correggere la norma ed evitare così il rinvio di questo provvedimento dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

In sostanza l'obiezione del senatore Trimarchi è questa: l'articolo 8 prevede una Commissione di undici persone, cinque funzionari e sei esperti; questi ultimi hanno la maggioranza. E se gli esperti fossero interessati ai lavori?

TRIMARCHI. Non volevo assolutamente intendere questo.

DONATI. Ma è possibile che lo siano. Per cui sarebbe opportuno aumentare il nu-

mero dei funzionari a 6 e ridurre a 5 quello degli esperti. Credo che potremmo essere tutti d'accordo nell'accettare la modifica proposta dal senatore Trimarchi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo che voi volete modificare è già stato approvato nella seduta pomeridiana di ieri ed è ormai di dominio pubblico: è stato verbalizzato!

FORTUNATI. Ma non è il primo caso: in Aula lo abbiamo fatto più volte!

PRESIDENTE. Vi faccio presente che l'articolo 69 del Regolamento del Senato recita testualmente: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione ».

TRIMARCHI. La preclusione può però essere rimossa dall'unanimità dei Commissari.

PRESIDENTE. Ma io non vedo questa unanimità: ad esempio il senatore Corbellini mi sembra contrario.

CORBELLINI. So bene che nei problemi della prefabbricazione le idee sono molte e molto diverse fra loro, per cui è difficile compilare oggi un albo.

GRANATA. Ma qui non si chiede l'istituzione dell'albo, si chiede la modifica della composizione della Commissione.

BOSCO. Per venire incontro al desiderio della Commissione, in questo caso, è meglio presentare un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo ad esaminare la questione dell'albo e l'eventuale modifica della norma stessa. Questo come auspicio, in modo che noi non modifichiamo in alcun modo la norma approvata ieri. Si tratta di rivolgere un appello al Governo affinché prenda in esame, in seguito, una eventuale riforma.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a3^a SEDUTA (11 novembre 1964)

R O M A N O . In queste condizioni ci vediamo costretti a chiedere la remissione in Aula del provvedimento.

G R A N A T A . La proposta del senatore Trimarchi pone una questione procedurale pregiudiziale e una questione di merito.

Ora io ho l'impressione che il diniego espresso dal senatore Corbellini sia collegato ad una interpretazione da lui data alla proposta dal collega Trimarchi che non corrisponde alle intenzioni dello stesso senatore Trimarchi.

D'altra parte, io credo che la presentazione dell'ordine del giorno può essere efficace ai fini della costituzione dell'albo mediante una iniziativa amministrativa, ma credo che non possa essere utile ai fini della formazione della Commissione.

C O R B E L L I N I . Aderisco alla proposta del senatore Trimarchi per quanto riguarda la composizione della Commissione.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che al fondo ci sia un equivoco piuttosto grave: e cioè che, per « esperti » si intendano soltanto i costruttori di edifici prefabbricati.

T R I M A R C H I . Assolutamente no.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invece mi pare che ci sia proprio questo equivoco.

È assolutamente da escludersi che tra gli esperti ci possa essere qualcuno che possa concorrere alle gare di appalto, perchè altrimenti la legge non avrebbe senso.

T R I M A R C H I . Io non pensavo minimamente a quello che lei ha supposto, onorevole Sottosegretario. Io ho posto solamente il problema di una Commissione che deve riflettere la volontà di una Amministrazione, pur essendo composta di una maggioranza oggettiva estranea all'Amministrazione stessa.

C R O L L A L A N Z A . Ho già fatto presente, nel corso della discussione generale

di questo provvedimento, che avevo molte perplessità per quanto si riferiva al settore della prefabbricazione dei nuovi edifici scolastici.

In seguito, quando si è riunita la Sottocommissione di studio della quale facevo parte, ho dichiarato che avrei votato contro l'articolo del provvedimento che si riferiva alla prefabbricazione in quanto esso, a mio avviso, non faceva altro che creare confusione di competenze tecniche ed amministrative tra il Ministero dei lavori pubblici e quello della pubblica istruzione aumentando, in materia di opere pubbliche, quell'ordine sparso che si è già dimostrato motivo di parecchi inconvenienti in questo settore.

L'osservazione prima fatta dal senatore Trimarchi, tuttavia, mi sembra quanto mai opportuna e fondata; e pertanto, ferma rimanendo la mia opposizione all'articolo che si riferisce in modo particolare alla prefabbricazione e dichiarando fin d'ora che non approverò questo provvedimento nel suo complesso, mi associerò all'unanimità della Commissione affinché vengano approvate maggiori garanzie per quanto riguarda il sistema che questo disegno di legge prevede in materia di appalti e concorsi per la prefabbricazione.

L O M B A R D I , *relatore*. Per risolvere la questione ritengo che si potrebbe approvare un articolo aggiuntivo, che potremmo ora numerare come 13-bis — salvo trovargli in seguito una migliore sistemazione in sede di coordinamento —, così formulato:

« Due dei sei esperti di cui al n. 3 del primo comma dell'articolo 8 sono da scegliere tra il personale dipendente dai due Ministeri interessati ».

P R E S I D E N T E . Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13-bis proposto dal senatore Lombardi.

(È approvato).

Art. 14.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente leg-

ge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964 concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni relativi all'esercizio finanziario 1965, si provvede, per 5 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi, rispettivamente, con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'applicazione delle leggi 12 aprile 1964, n. 189, e 12 aprile 1964, n. 190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

G R A N A T A . Desidero fare una dichiarazione di voto.

In sede di discussione generale e sui singoli articoli il Gruppo politico cui appartengo ha avuto modo di esprimere le proprie riserve e critiche circa questo provvedimento che tuttavia, anche con il nostro fattivo contributo, è stato notevolmente migliorato rispetto al testo originario.

Ciò malgrado, tuttavia, noi dobbiamo confermare che le riserve e critiche via via espresse restano in buona parte sostanzialmente valide e, in particolare, riguardano il modo con cui questo Governo ha proceduto e continua a procedere nel settore della scuola.

Noi dunque criticiamo, e aspramente, che questo provvedimento dimostri il persistere di una politica di tipo settoriale senza alcuna visione d'insieme. In proposito rileviamo che mentre nella relazione di recente presentata ai due rami del Parlamento

dal Ministero della pubblica istruzione si riconosce, d'accordo con la Commissione d'indagine, la necessità d'affrontare in modo organico la questione degli edifici scolastici, le numerose leggi che si sono via via succedute nel tempo si sono prestate e si prestano, invece, a interpretazioni difficili e contrastanti.

Anche nel caso attuale, invece di un testo che dovrebbe snellire le procedure e offrire una visione d'insieme del problema, si propone nuovamente al Parlamento un provvedimento di legge che la stessa relazione ministeriale che l'accompagna riconosce settoriale, parziale e disorganico.

In definitiva, siamo stati posti di fronte ad un provvedimento di emergenza sotto la spinta della necessità ed urgenza di fronteggiare la situazione di carenza di aule scolastiche; ma ritengo che tutti mi possano dare atto che l'urgenza è giustificata quando ci si trova in presenza di fatti imprevedibili e non quando, come nel caso dell'edilizia scolastica, si tratta di un problema ben noto da anni, da noi costantemente denunciato e obiettivamente riconosciuto dal Governo.

Di conseguenza, l'argomento dell'urgenza per l'approvazione di questo provvedimento non può soddisfare in quanto siamo convinti che se il Governo avesse voluto provvedere in modo organico al problema avrebbe avuto tutto il tempo di farlo.

Oggi ci viene chiesto il nostro voto favorevole su questo disegno di legge con la promessa che l'impostazione organica di tutta questa materia verrà fatta in un prossimo futuro che, tuttavia, sappiamo per esperienza verrà spostato sempre più avanti nel tempo.

Queste denunce che, ripeto, abbiamo fatto altre volte hanno valore di critica politica, e servono a differenziare le rispettive responsabilità ed a sollecitare l'iniziativa governativa verso una impostazione generale del problema.

Per quanto riguarda, poi, le critiche, io debbo qui, rapidamente, ribadirne alcune.

Primo: questo disegno di legge non solo si prospetta come un provvedimento di carattere parziale e settoriale, ma tale appare anche in relazione alla stessa legge n. 1073 alla

quale fa esplicito riferimento, perchè la numero 1073 aveva almeno una sua più organica impostazione, sia pure nell'ambito di un settore della scuola.

Secondo: ancora una volta con questo disegno di legge si riconferma il sistema anti economico dei contributi con la stipula dei mutui, con il quale — ho avuto occasione di dirlo altre volte — la comunità sociale sopporta, dal punto di vista economico, lo stesso costo immediato, in quanto è chiamata ad una scelta diretta delle effettive disponibilità esistenti e lo Stato, attraverso il contributo, finisce col pagare tre volte il costo stesso dell'opera.

Abbiamo ripetutamente presentato al Parlamento proposte intese a modificare questo sistema per attuarne un altro più agile e moderno, secondo il quale lo Stato dovrebbe finanziare direttamente l'edilizia scolastica. Si è obiettato che lo Stato non dispone delle somme necessarie. Io penso che potrebbe fare ricorso ad un prestito nazionale del quale si potrebbe garantire l'ammortamento nel tempo.

Terzo: per quanto riguarda i singoli articoli, ci ha lasciati ancora una volta perplessi la maniera con cui si è deciso di conferire all'ISES compiti di carattere finanziario, soprattutto per quanto attiene all'edilizia prefabbricata, recando così, a nostro giudizio, un grave torto all'autonomia dei Comuni.

A proposito dell'articolo 10, sul quale avevo preannunciato un nostro emendamento, mi scuso di non essere giunto in tempo perchè impegnato con la Commissione d'indagine per la tutela del patrimonio artistico. Debo dire però che sarebbe stato preferibile, data l'intenzione già espressa da parte nostra di proporre un emendamento, se si fosse sospesa l'approvazione di tale articolo, tenuto anche conto del fatto che stamane si era già stabilito col relatore, in linea di massima, un certo accordo per una rielaborazione del testo, nel senso di riprodurre la stessa procedura prevista dall'articolo 15 della legge n. 1073. Ciò sarebbe stato molto opportuno, allo scopo di impedire speculazioni particolari in questo delicato settore dell'edilizia scolastica non statale.

Un'altra ragione delle nostre critiche, che ribadiamo, riguarda l'esclusione dei contributi all'università. Diamo atto al Governo di avere accettato un nostro ordine del giorno, impegnandosi a tenerlo nella dovuta considerazione; ciò non toglie, però che di fatto l'Università rimane assolutamente esclusa da ogni possibilità di avvalersi dei contributi di questo disegno di legge in attesa dei nuovi provvedimenti legislativi, che verranno in seguito all'approvazione del Piano pluriennale che il Ministro presenterà quanto prima del Parlamento.

Per tutte queste considerazioni, dovremmo essere indotti a votare contro, ma riconosciamo obiettivamente l'urgenza di questo provvedimento; criticiamo la maniera con cui si è arrivati a questa situazione d'urgenza, che non sarebbe stata tale se si fosse tempestivamente provveduto. Di fronte a questa situazione, pure conservando le nostre riserve e le nostre critiche, dichiaro, a nome del Gruppo che rappresento, che ci asterremo in sede di votazione finale.

B O S C O . Dichiaro a nome del Gruppo democristiano che voteremo a favore di questo disegno di legge. Desidero aggiungere che voteremo con entusiasmo, perchè vediamo accolta una delle richieste che il Parlamento ha fatto sempre con maggiore insistenza, quella cioè d'incrementare i fondi per l'edilizia scolastica.

Mi sembra che le critiche formulate dal senatore Granata non siano fondate quando dice che si tratta di un provvedimento settoriale e frammentario, perchè, in realtà, questo disegno di legge intende risolvere il problema dell'integrazione dei fondi stanziati prima della presentazione della relazione della Commissione d'indagine.

D'altra parte, come ha avuto occasione di dire il Sottosegretario, i nuovi stanziamenti, cioè quelli relativi all'attuazione di un programma aggiuntivo, saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione e da quello dei lavori pubblici secondo le linee indicate nella relazione della Commissione d'indagine sulla scuola, come lo stesso senatore Granata ha auspicato.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a3^a SEDUTA (11 novembre 1964)

Mi associo alla richiesta che è stata fatta da tutte le parti per quanto concerne lo stanziamento di nuovi fondi a favore dell'Università e non posso che sottolineare, con compiacimento, l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione.

Con queste dichiarazioni, mi auguro che il disegno di legge possa essere votato col consenso di tutti.

T R I M A R C H I . Dichiaro che voterò a favore e colgo l'occasione per rinnovare la preghiera rivolta al Governo, perchè voglia dare corso all'istituzione dell'albo delle ditte specializzate nel settore dell'edilizia prefabbricata.

M O R A B I T O . Il Gruppo socialista prende atto delle critiche e degli elogi che sono stati rivolti al Governo e alla Sottocommissione per questo provvedimento ponte, per questo pronto soccorso, direi, che arriva molto opportunamente, a nostro avviso, anche per incoraggiare gli organi periferici che si trovano in conflitto con gli studenti che stanno scioperando in parecchie province d'Italia per protestare contro i tripli turni.

Di questo noi teniamo conto e pertanto, pure essendo in linea di massima contrari a provvedimenti di carattere settoriale, riconosciamo oggi l'urgenza del presente disegno di legge e dichiariamo che voteremo a favore.

C A L E F F I . *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ringrazio la Sottocommissione e tutti i colleghi che hanno contribuito attivamente a migliorare il testo di questo disegno di legge.

Vorrei rispondere al senatore Granata e a tutti coloro che attribuiscono sempre al Governo il merito o la colpa per quello che succede, che in una fase attiva come questa, per la scuola, proprio nell'anno in cui il bilancio della pubblica istruzione incide per il 19,2 per cento sul bilancio dello Stato e nel momento stesso in cui viene presentato il piano della scuola, mi sembra un po' azzardato asserire che il Governo è inerte e prende solo dei provvedimenti di carattere settoriale. Questa espansione, questa prepotente espan-

sione della scuola, ha colto un po' di sorpresa anche voi tutti, colleghi, e anche, naturalmente, il Governo. L'immissione improvvisa di circa 2 milioni di ragazzi nella scuola media unica ha posto dei problemi molto gravi. In quest'ultimo anno, che è poi quello in cui tale immissione è avvenuta, si doveva provvedere totalmente a queste esigenze, ma la cosa era difficile e si è rabberciata la situazione con questo provvedimento.

Mi pare che il Governo — almeno ora lo si deve riconoscere — ha fatto il suo dovere e il Parlamento anche. Ma non discutiamo in questi termini: meriti e colpe sono uguali per il Parlamento e per il Governo.

Circa l'articolo 10, utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale, sono autorizzato a dichiarare nel modo più preciso che esso non è e non vuole essere altro che l'applicazione pura e semplice delle norme dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

G R A N A T A . Mantenendo anche le proporzioni?

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mantenendo anche le proporzioni. Per quanto riguarda l'università, la cosa è stata discussa e chiarita, ed è stato presentato un ordine del giorno che il Governo ha fatto proprio e quindi mi pare che su questo *nulla quaestio*.

Ringrazio i colleghi senatori dell'attenzione e dell'apporto dato all'approvazione di questo disegno di legge così importante e urgente per la scuola italiana. Spero vivamente che anche l'altro ramo del Parlamento possa rapidamente approvarlo.

P R E S I D E N T E . Prima di procedere alla votazione sul complesso del provvedimento, do lettura del testo quale risulta dal necessario coordinamento.

Art. 1.

(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nel-

la misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo.

Art. 2.

(Scelta, approvazione e acquisizione dell'area)

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) la domanda di riconoscimento della area per l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale deve essere presentata a quest'ultima, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della richiesta di contributo;

b) la stessa Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'area. Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata;

c) l'ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi e il Medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

d) la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale.

Art. 3.

(Compilazione e presentazione dei progetti)

Fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i progetti per le scuo-

le medie e secondarie saranno compilati in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione del termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, tramite l'ufficio del Genio civile, il quale è tenuto ad inviarli agli organi competenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli enti inte-

Art. 4.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Art. 5.

(Concessione del contributo)

La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

Art. 6.

(Sostituzione dei Comuni)

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi nè inferiore a due mesi.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

Art. 7.

(Incremento dei fondi per l'edilizia scolastica prefabbricata)

I fondi stanziati per l'edilizia scolastica prefabbricata con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono aumentati di lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata)

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni.

1) Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2) L'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici.

3) La composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata e le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici; due dei sei esperti saranno scelti fra il personale dipendente dai due Ministeri.

4) La Commissione si pronunzia sulla qualificazione delle ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere.

5) L'approvazione dei progetti di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

6) L'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

7) La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

8) Il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

9) Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 9.

(Utilizzazione di contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati)

Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1964, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonchè per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree.

In tal caso la fornitura degli edifici dovrà avvenire per appalto-concorso tra ditte qualificate ai sensi del precedente articolo 8.

Le relative fare per importo non superiore a 500 milioni saranno giudicate da apposita Commissione istituita in ogni regio-

ne con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta Commissione è costituita dal Provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, da un ingegnere capo del Genio civile, da un Provveditore agli studi, dai rappresentanti legali delle Amministrazioni locali interessate. I suddetti componenti la Commissione possono essere sostituiti da loro delegati. Fanno pure parte della Commissione due esperti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8.

Art. 10.

(Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale)

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

Art. 11.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Le somme stanziare con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia prefabbricata di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 9) dell'articolo 8.

Art. 12.

(Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico)

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico, per la quale potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 13.

(Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento — con riguardo alle esigenze tecniche e pedagogiche e alla tipizzazione — e sulla metodologia delle rilevazioni.

Art. 14.

(Edilizia scolastica non sovvenzionata)

Per la scelta e l'approvazione delle aree, destinate alla costruzione di scuole statali, per le quali non sia stato chiesto o non spetti alcun contributo, i Comuni e le Province sono tenuti all'osservanza delle norme dell'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per l'osservanza dei termini di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, di cui al comma precedente, il Provveditore agli studi interessato

decide su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, previste dalla legge in materia di edilizia scolastica sovvenzionata.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Provveditore agli studi competente.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, de-

rivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milio-

ni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964 concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni relativi all'esercizio finanziario 1965, si provvede, per 5 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi, rispettivamente, con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'applicazione delle leggi 12 aprile 1964, n. 189, e 12 aprile 1964, n. 190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari